



# Estinzione dell'Istituto "SS. Trinità e Paradiso" di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense A.C. 1069

Dossier n° 50 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
10 marzo 2014

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1069
Titolo:	Estinzione dell'Istituto "SS Trinità e Paradiso" di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

## Contenuto

La proposta di legge adottata quale testo base – di contenuto pressoché analogo al [testo unificato degli AA.CC 3772 e 3788](#) adottato dalla VII Commissione nel corso della XVI legislatura (seduta del 14 febbraio 2012) – dispone l'**estinzione** dell'**Istituto «SS. Trinità e Paradiso»** di Vico Equense (Napoli) ed il **trasferimento** del relativo **patrimonio** all'amministrazione comunale.

Ciò è motivato dalla **relazione illustrativa** con il **venir meno della funzione educativa** svolta dall'ente e con la grave situazione di **degrado e abbandono** in cui versa il complesso monumentale.

In particolare, la relazione illustrativa evidenzia che con delibera n. 11 del 23 novembre 2002 il consiglio di amministrazione accertò e dichiarò l'**esaurimento dello scopo statutario** poiché le **istituzioni scolastiche avevano cessato di operare dall'a.s. 2001/2002** e chiese la trasformazione dell'ente al Ministero della pubblica istruzione.

Fa presente, inoltre, che, con delibera n. 28 dell'8 luglio 2010, il consiglio comunale di Vico Equense ha chiesto ai competenti Ministeri il trasferimento nel patrimonio del comune del complesso monumentale, anche alla luce del [d.lgs. 85/2010](#).

In base alla medesima relazione, del cospicuo **patrimonio immobiliare** dell'ente risultano disponibili, a tutt'oggi, solamente il fabbricato nel quale ha sede l'ente (in precario stato di conservazione) e l'annessa Chiesa (non agibile, a seguito del sisma del 1980).

Aggiunge, infine, che l'attuale consiglio di amministrazione – nominato con decreto n. 113 del 18 febbraio 2013 – si è trovato nella necessità di dover affrontare **contenziosi e questioni legali**, come la causa intentata dall'Istituto contro l'amministrazione comunale per morosità, il recupero di ambienti del complesso storico occupati da terzi, il recupero di crediti da parte dei possessori di fondi rustici per censi e canoni, l'annullamento di contratti di affitto illegittimi e l'occupazione abusiva di ambienti di proprietà.

L'**Istituto SS. Trinità e Paradiso**, fondato nel XVII secolo per volontà del Vescovo di Vico Equense con la finalità di provvedere all'educazione delle fanciulle, fa parte del complesso degli **Istituti pubblici di educazione femminile**, sorti in Italia in tempi diversi e poi disciplinati negli anni Trenta. In particolare, il [R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392](#), ha dettato le disposizioni sull'organizzazione e la gestione degli istituti. In seguito, il [R.D. 1° ottobre 1931, n. 1312](#) ne ha predisposto un elenco articolato per tipologia, ovvero Reali educandati, Conservatori della Toscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici di educazione femminile; in tale ultimo ambito è compreso l'**Istituto «SS. Trinità e Paradiso»** di Vico Equense (tabella n. 4 allegata al R.D.).

Secondo le disposizioni recate dai regi decreti, gli istituti di educazione femminile erano finalizzati ad assicurare alle allieve, alcune delle quali ospitate in regime di gratuità, l'educazione, lo sviluppo fisico-intellettuale e l'istruzione; essi erano abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti, a condizione che gli ordinamenti scolastici fossero conformi a quelli statali. In ragione della

Motivazioni  
dell'intervento

Gli istituti  
pubblici di  
educazione  
femminile

funzione esercitata, agli istituti in questione erano annesse delle scuole (originariamente elementari e medie, in seguito anche istituti magistrali e di istruzione secondaria di secondo grado).

Le disposizioni recate dai due regi decreti sono poi in parte confluite nell'[art. 204 del d.lgs. 297/1994](#) (c.d. T.U. della scuola), mentre, ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato 1 del [D.L. 200/2008-L. 9/2009](#) i regi decreti sono stati abrogati con decorrenza 16 dicembre 2009.

Le disposizioni dettate dall'art. 204 citato si applicano agli educandati femminili statali e, per la parte non esclusivamente riferibile a strutture statali, agli istituti pubblici di educazione femminile.

In particolare, agli istituti in questione è attribuita **personalità giuridica pubblica**; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi (oggi, degli Uffici scolastici regionali), cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione. Il **consiglio di amministrazione** - composto, salva diversa previsione statutaria, da un presidente e due consiglieri che operano a titolo gratuito - è **nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione**, dura in carica tre anni e può essere confermato. L'organo **può essere sciolto dallo stesso Ministro** quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso Ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario che fruisce di un'indennità posta a carico del bilancio dell'ente.

Gli istituti si dotano di uno **statuto**, deliberato dal C.d.A., contenente le norme sulla costituzione ed il funzionamento del consiglio medesimo, nonché la disciplina per la gestione del patrimonio (originariamente costituito da rendite patrimoniali discendenti da immobili o fondi agricoli, solitamente posseduti dagli enti in questione; dalle rette e tasse corrisposte dalle convittrici e dalle alunne iscritte; da contributi e sussidi dei privati e dello Stato) e per l'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi degli atti di fondazione. Lo statuto è **approvato con decreto** del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Tra i compiti del C.d.A. rientrano le delibere su bilancio di previsione, conto consuntivo, contratti e convenzioni di qualsiasi natura, misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio. L'organo di gestione cura, inoltre, la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila sul personale e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli da leggi o regolamenti.

Anche in relazione all'esaurirsi della funzione svolta dagli istituti di educazione femminile ed alla conseguente chiusura delle scuole ivi operanti, alcune disposizioni hanno in passato previsto la trasformazione degli istituti stessi: in particolare, la **L. 176/1992** ha stabilito l'estinzione del Conservatorio delle **Montalve alla Quiete** di Firenze ed il trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze; l'**art. 1-sexies** del **D.L. 250/2005 (L. 27/2006)** ha prescritto la trasformazione degli istituti di educazione denominati **Conservatori della Toscana in fondazioni di diritto privato** con finalità di istruzione, educazione e cultura.

Da ultimo, tuttavia, l'**art. 2, comma 642**, della L. finanziaria 2008 (**L. 244/2007**) ha affidato ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il **Ministro della pubblica istruzione, l'individuazione e la messa in liquidazione** dei convitti nazionali e degli **istituti pubblici di educazione femminile**, di cui al **R.D. 2392/1929** e alle tabelle annesse al **R.D. 1312/1931**, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati. Il decreto ministeriale previsto dalla disposizione citata non risulta essere stato sinora adottato.

La disciplina generale per la liquidazione degli Istituti

Si è, dunque, in presenza di un intervento con norma primaria in una materia che, in base al citato art. 2, co. 642, della L. 244/2007, deve essere definita con norma secondaria.

Ulteriori informazioni sull'Istituto SS. Trinità e Paradiso sono reperibili sul relativo [sito Internet](#), nel quale è presente anche una [Relazione 2013](#) del Consiglio di amministrazione.

**L'articolo 1** stabilisce **l'estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso ed il trasferimento del suo patrimonio** mobiliare e immobiliare – con vincolo di indivisibilità e inalienabilità – **al comune di Vico Equense**, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

Estinzione dell'Istituto e trasferimento del patrimonio al comune

Prevede, inoltre, che alla consegna all'amministrazione comunale di Vico Equense provvedono il presidente del c.d.a. dell'istituto ed il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Campania.

Prescrive, infine, che il **patrimonio dell'ente** è utilizzato dal comune di Vico Equense esclusivamente **per fini di istruzione e culturali**, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo.

In modo pressoché identico dispongono le norme che in passato hanno disciplinato analoghe situazioni.

A suo tempo, infatti, l'**art. 52 del citato R.D. 2392/1929** aveva previsto la liquidazione del patrimonio di un istituto pubblico di educazione nel caso che il suo fine statutario fosse esaurito o impraticabile ed il reinvestimento dei beni risultanti nel modo più affine alla volontà dei fondatori. Più recentemente, il già citato art. 1-sexies del **D.L. 250/2005 (L. 27/2006)** ha previsto che gli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana si trasformassero in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura e provvedessero a costituire e finanziare una fondazione finalizzata al proseguimento dei compiti educativi dei conservatori non

più attivi, quindi impossibilitati a svolgere autonomamente le medesime attività.

L'**articolo 2** dispone l'**esenzione da ogni tributo** dovuto per il **trasferimento dei beni dell'ente al Comune**, nonché per i relativi atti (tra cui, come sembra desumersi dalla lettera della disposizione, le forme di imposizione indiretta – bollo, registro, ipotecarie e catastali – cui sono ordinariamente sottoposti i trasferimenti).

Esenzione  
tributaria

Come di prassi, anche in tale circostanza viene quindi applicato il principio di neutralità fiscale per determinate vicende straordinarie coinvolgenti enti e società, quali la trasformazione, fusione o liquidazione e il conseguente trasferimento di patrimoni.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie riguardanti "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**". L'ente in oggetto, malgrado la rilevanza e l'ambito territoriale di operatività locali, risulta caratterizzato da elementi che possono farlo ritenere inquadrabile nell'ambito del sopra citato art. 117, secondo comma, lett. g): gli istituti pubblici di educazione femminile, infatti, "dipendono dal Ministero dell'educazione nazionale" – oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – e sono sottoposti alla vigilanza dei suoi organi periferici; i relativi statuti sono soggetti ad approvazione governativa, così come governativa è la nomina del consiglio di amministrazione. Più in generale, essi, rientrano nel sistema pubblico di istruzione, nel suo complesso riconducibile nell'ambito dell'amministrazione statale.

L'esenzione disposta dall'art. 2 della proposta di legge potrebbe ricondursi alla materia di competenza esclusiva statale "**sistema tributario e contabile dello Stato**", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Rileva, altresì, sia con riferimento all'originale funzione dell'Istituto, sia con riferimento alle finalità che devono essere conservate a seguito del trasferimento, la materia di legislazione concorrente "**istruzione**". Infine, rileva la materia di legislazione concorrente "**valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali**".